Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 102° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 14 agosto 1961 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1961, n. **731.**

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al terzo programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.) effettuato in Roma il 30 luglio 1959.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al terzo programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.), effettuato in Roma il 30 luglio 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

L'esecuzione dell'Accordo di cui all'art. 1 è curata, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1947, numero 1006, ratificato con legge 3 aprile 1953, n. 296, dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali a favore della quale è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1 miliardo.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord americano al terzo programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.).

Rome, July 30, 1959

Excellency,

Pursuant to recent conversations between representatives of our two Governments, I have the honor to inform you that the United States Government is ready to renew the agreement on the Child Feeding Program of May 8, 1958, henceforth called the second Agreement, for another year. The new program, as agreed, will be carried out by the « Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali » (A.A.I.) from October 1959 through September 1960.

During this period the number of children benefitting from the program will remain at not less than 1,622,000, the number actually reached in the current feeding year. The coverage by kindergartens, school lunch rooms, children's homes and summer camps, will continue at the 1958-1959 level of 34,500 as compared to the 31,900 foreseen in the Plan of Operations 1958-1959. It is understood that the contribution to the program by the Government of Italy will provide food in an amount essentially equal to that envisaged and supplied under the second Agreement. Altogether, the quantities, the geographical coverage, the rations and the caloric intake will be substantially the same under this third Agreement as under the previous one. Some modifications will nevertheless be necessary to offset the change in the composition of the United States contribution.

Further to the above mentioned conversations, the representatives of our two Governments have agreed as follows:

1. In consideration of the undertakings und understandings contained herein, the United States Government will supply to the extent available in Commodity Credit Corporation (C.C.C.) stocks, without cost, f. o. b., U. S. port, to the Italian Government 4.000 metric tons of non-fat dry milk and 23.000 metric tons of wheat flour.

If other commodities are added to Commodity Credit Corporation stocks, the United States Government will give favorable consideration to a request of the Government of Italy to transfer their equivalent on a C. C. C. value basis as a substitution for the above commodities.

The United States contribution will be governed by Title II, U. S. Public Law 480, 83rd Congress, as amended, and by other applicable United States legislation.

2. For the above purpose and in consideration of the above contribution, the Italian Government undertakes to maintain in 1959-1960 a program of supplemental child feeding of the magnitude and character indicated above; and in particular:

(*a*) to continue to assume all administrative and operating costs entailed in the implementation of the entire A. A. I. Child Feeding Program;

(*b*) to continue to carry out throughout the duration of the program, a program of public information relating to all aspects of the program as already agreed under the first Child Feeding Agreement of June 30, 1955.

3. With regard to the implementation of the Child Feeding Program in 1959-1960 the provisions contained in numbered paragraphs 3 and 5 of the first Agreement shall continue to apply to the program of 1959-1960.

4. The Government of Italy, through the A. A. I., undertakes to administer the program in such a way as to avoid overlapping of the assistance given to any institutions under this program with any other assistance given in the form of United States surplus agricultural commodities.

5. The Government of Italy agrees to confiscate any food donated under this program that may appear in commercial channels after its reception by the A. A. I., and after confiscation to reissue such food to eligible recipients.

6. This Agreement shall be implemented by Transfer Authorizations containing specific terms and conditions.

Upon receipt of your reply confirming the above, the foregoing provisions will be considered an Agreement by our two Governments.

Accept, Excellency, the renewed assurance of my most distinguished consideration.

J. D. ZELLERBACH

His Excellency Giuseppe PELLA
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Italy
- ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Roma, 30 luglio 1959

Eccellenza,

con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« A seguito delle recenti conversazioni fra i rappresentanti dei nostri due Governi, ho l'onore di informarLa che il Governo degli Stati Uniti d'America è pronto a rinnovare per un altro anno l'Accordo dell'8 maggio 1958 relativo al programma di assistenza alimentare all'infanzia, indicato di seguito come secondo Accordo. Il nuovo programma, come d'intesa, sarà svolto dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.) dall'ottobre 1959 al settembre 1960.

Durante questo periodo il numero dei bambini che beneficieranno del programma rimarrà almeno al livello di 1.622.000 assistiti raggiunto nel corrente anno assistenziale. La ripartizione fra gli asili infantili, refettori scolastici, istituti educativi e colonie estive rimarrà allo stesso livello di 34.500 centri effettivamente raggiunto nell'anno assistenziale 1958-1959, superiore al livello di 31.900 centri previsto dal piano operativo 1958-1959. Resta inteso che il Governo italiano contribuirà al programma con un ammontare di prodotti sostanzialmente uguale a quello previsto e messo a disposizione in virtù del secondo Accordo. Nel complesso, le quantità, la distribuzione territoriale, le razioni e l'apporto in calorie del programma previsto con questo terzo Accordo saranno sostanzialmente uguali a quelli del precedente Accordo. Alcune variazioni si renderanno tuttavia necessarie per compensare la mutata composizione del contributo degli Stati Uniti.

A seguito delle conversazioni di cui sopra, i rappresentanti dei nostri due Governi hanno convenuto quanto segue:

1. In considerazione degli impegni e delle intese qui contenuti, il Governo degli Stati Uniti fornirà gratuitamente al Governo italiano nei limiti delle disponibilità della « Commodity Credit Corporation » (C.C.C.), f. o. b. porti U.S.A., 4.000 tonnellate metriche di latte in polvere scremato e 23.000 tonnellate metriche di farina di grano.

Se altri prodotti saranno messi a disposizione della « Commodity Credit Corporation », il Governo degli Stati Uniti considererà favorevolmente un'eventuale richiesta del Governo italiano di sostituire le sopraindicate quantità, sulla base dei valori stabiliti dalla C.C.C., con equivalenti quantità di altri prodotti.

Il contributo degli Stati Uniti sarà regolato dal Titolo II della « Public Law » 480, 83° Congresso, e successivi emendamenti, nonchè da ogni altra disposizione legislativa degli Stati Uniti applicabile alla materia.

2. Per lo scopo summenzionato e in considerazione del contributo di cui sopra, il Governo italiano si impegna a continuare a svolgere nel 1959-1960 un programma di alimentazione integrativa per l'infanzia con la ampiezza e le caratteristiche sopra indicate e, in particolare:

a) a continuare a sostenere tutte le spese amministrative e di gestione connesse allo svolgimento dell'intero programma di assistenza alimentare all'infanzia dell'A.A.I.;

b) a continuare a svolgere, per tutta la durata del programma, un piano di informazione del pubblico su tutti gli aspetti del programma stesso, come già convenuto con il primo Accordo per gli aiuti alimentari all'infanzia del 30 giugno 1955.

3. In relazione allo svolgimento del programma di assistenza alimentare all'infanzia nel 1959-1960 le disposizioni contenute nei paragrafi 3 e 5 del primo Accordo continueranno ad essere applicate al programma 1959-1960.

4. Il Governo italiano si impegna, per il tramite del-l'A.A.I., a svolgere il programma in modo tale da evitare che l'assistenza fornita a qualsiasi istituzione in base al presente programma sia cumulata con ogni altra assistenza svolta mediante l'impiego di eccedenze agricole degli Stati Uniti.

5. Il Governo italiano è d'accordo a confiscare qualsiasi prodotto alimentare donato in base al presente programma che possa essere trovato in commercio dopo essere stato ricevuto dall'A.A.I. e, dopo la confisca, a ridistribuire tale prodotto alimentare a legittimi beneficiari.

6. Il presente Accordo verrà messo in esecuzione mediante « autorizzazioni di trasferimento » contenenti specifici termini e condizioni.

A ricezione di una Sua risposta che confermi quanto sopra, le clausole che precedono saranno considerate un Accordo fra i nostri due Governi ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

G. Pella

A Sua Eccellenza James D. Zellerbah
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America - Roma

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Segni

LEGGE 1° luglio 1961, n. 732.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e l'Iran, concluso a Roma il 29 novembre 1958.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale fra l'Italia e l'Iran, concluso a Roma il 29 novembre 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge verrà fatto fronte con le normali dotazioni di bilancio del Ministero degli affari esteri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1961

GRONCHI

Fanfani — Segni — Trabucchi — Taviani — Bosco — Martinelli

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella

Accordo culturale fra l'Italia e l'Iran

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
SUA MAESTA' IMPERIALE LO SCIAHINSCIA' DELL'IRAN

desiderosi di promuovere un sempre maggiore sviluppo delle relazioni fra i due Paesi nel campo culturale, artistico, scientifico e tecnico e di rafforzare i legami di amicizia tra loro esistenti,

hanno deciso di concludere un Accordo culturale ed hanno a tal fine designato quali plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana:

Sua Eccellenza Amintore Fanfani, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli Affari Esteri;

Sua Maestà Imperiale lo Sciahinscià dell'Iran:

Sua Eccellenza Alì Asghar Hekmat, Ministro per gli Affari Esteri,

i quali, dopo essersi scambiati i loro Pieni Poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a promuovere una cooperazione efficace allo scopo di favorire lo sviluppo dei reciproci rapporti nel campo culturale, letterario, artistico, scientifico e tecnico ed in particolare Esse si impegnano:

a) ad accordare le più ampie facilitazioni possibili per lo scambio di libri, pubblicazioni e programmi radiofonici;

b) a incoraggiare lo scambio di film scientifici ed educativi di produzione nazionale;

c) ad organizzare esposizioni d'arte;

d) ad organizzare viaggi collettivi di studenti;

e) a facilitare agli studenti, ai ricercatori ed agli uomini di cultura dell'altro Paese contraente l'accesso agli istituti artistici e di belle arti, agli archivi, alle biblioteche e a tutti gli altri istituti scientifici e tecnici aperti al pubblico, alle stesse condizioni riservate ai loro rispettivi cittadini.

Art. 2.

Le Alte Parti Contraenti agevoleranno i viaggi nei loro rispettivi Paesi di docenti e di altri membri del corpo insegnante, conferenzieri, scrittori, artisti e studenti. A questo fine Esse prenderanno le misure, nei limiti delle loro possibilità, per concedere borse di studio o sussidi, a seconda dei casi.

Art. 3.

Le Alte Parti Contraenti prenderanno le misure atte ad incoraggiare le ricerche da effettuarsi sul proprio territorio da cittadini e da missioni scientifiche dell'altro Paese, in particolare nel settore archeologico e in quello degli studi islamici.

Art. 4.

Le Alte Parti Contraenti si sforzeranno di creare delle cattedre e dei lettorati per l'insegnamento della letteratura e della lingua persiana negli istituti universitari italiani e delle cattedre e dei lettorati per l'insegnamento della letteratura e della lingua italiana negli istituti universitari iraniani, nonchè di sviluppare quelli già esistenti.

Art. 5.

Le Alte Parti Contraenti provvederanno, nei limiti fissati dalle loro rispettive legislazioni, acchè i manuali scolastici pubblicati in ciascun Paese non contengano informazioni inesatte sulla storia e sulla civiltà dell'altro Paese.

Art. 6.

Al fine di facilitare il turismo che costituisce un mezzo efficace per la mutua comprensione dei due Paesi. le Alte Parti Contraenti prenderanno tutte le misure necessarie allo scopo.

Art. 7.

Le Alte Parti Contraenti esamineranno le condizioni e le modalità necessarie per giungere alla conclusione di un Accordo sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio sia al livello universitario che al livello dell'insegnamento medio, tenendo conto delle disposizioni che in ciascuno dei due Paesi regolano tale materia.

Art. 8.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti consentirà che nei propri istituti gli studenti dell'altro Paese effettuino i loro studi letterari, artistici, scientifici e tecnici in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Art. 9.

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno, nei limiti del possibile, le competizioni sportive e faciliteranno la cooperazione tra le organizzazioni dello sport e dello scautismo dei due Paesi.

Art. 10.

Le Alte Parti Contraenti adotteranno le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni che precedono e faciliteranno la costituzione sul loro rispettivo territorio di istituti e di organismi culturali i quali dovranno essere sottoposti alle leggi nazionali del Paese dove avranno la loro sede.

Le Alte Parti Contraenti si assicureranno reciprocamente la piena esenzione dalle imposte per il trasferimento dei diritti di proprietà sui suoli e sugli edifici destinati a sede degli Istituti di Cultura.

Si assicureranno, altresì, l'esonero dalle imposte dirette, tasse, contributi di qualsiasi natura, siano essi dovuti all'erario o agli enti locali, relativi agli immobili di proprietà dei suddetti Istituti di Cultura e destinati a sede dei medesimi.

Le Alte Parti Contraenti, inoltre, si assicureranno reciprocamente la esenzione dai dazi e da tutti gli altri tributi dovuti per la importazione di materiale didattico e scientifico nonchè dei libri di dotazione delle biblioteche, richiesti per la costituzione e per il funzionamento degli Istituti di Cultura.

Art. 11.

1. Per l'esecuzione del presente Accordo sarà costituita una Commissione mista permanente. Tale Commissione si comporrà di due Sezioni, l'una con sede a Roma e l'altra a Teherán, ciascuna delle quali composta di un Presidente e di quattro membri di cui due nominati dal Governo della Repubblica Italiana e due dal Governo di Sua Maestà Imperiale lo Sciahinscià dell'Iran.

2. Alla Presidenza della Sezione con sede a Roma sarà nominato un rappresentante del Governo italiano; alla Presidenza della Sezione con sede a Teheran sarà nominato un rappresentante del Governo iraniano.

3. Ciascuna Sezione si riunirà, almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente.

4. Ciascuna Sezione adotterà il proprio Regolamento interno.

5. Il programma di lavoro delle due Sezioni verrà stabilito, nella misura del possibile, ogni anno con consultazione reciproca.

6. Ognuna delle Sezioni potrà aggregarsi degli esperti.

Art. 12.

Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo a Teheran.

Art. 13.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potrà denunciare il presente Accordo con un preavviso di tre mesi.

Fatto a Roma, il 29 novembre 1958, in duplice semplare in lingua italiana ed iraniana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

p. *Il Presidente della Repubblica Italiana*
FANFANI

Per Sua Maestà Imperiale lo Sciahinscià dell'Iran
A. A. HEKMAT

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1961, n. 733.

Modificazioni delle tariffe postali per l'interno della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 582;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1316;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 819;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1955, n. 1099;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1957, n. 333;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 675;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1960, n. 564;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le voci 9 e 34 della tabella n. 1 e la voce n. 9 della rubrica « limiti massimi di peso » e la rubrica « dimensioni minime » della tabella n. 2 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, concernenti, rispettivamente, le tariffe postali per l'interno della Repubblica ed i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per le operazioni ad essa richieste, già modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111; 22 gennaio 1950, n. 193; 29 giugno 1951, n. 582; 2 agosto 1952, n. 1316; 30 giugno 1954, n. 819; 10 ottobre 1955, n. 1099; 20 marzo 1957, n. 333; 24 marzo 1957, n. 366; 5 settembre 1957, n. 855; 8 agosto 1959, n. 675; 18 maggio 1960, n. 564, sono sostituite dalle corrispondenti di cui agli allegati *A* e *B* al presente decreto, firmato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SPALLINO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 34. — DI PRETORO

ALLEGATO *A*

(voci sostituite nella tabella n. 1)

9. - Partecipazione di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa:

a) semplici, interamente stampate su di un foglio e senza aggiunta di altre comunicazioni . . L. 15

b) con comunicazioni od inviti, stampati sul medesimo foglio o su apposito separato cartoncino » 25

34. - Sopratassa di trasporto aereo:

lettere, biglietti postali, cartoline con corrispondenza epistolare - L.C. - (se il trasporto aereo è espressamente richiesto dagli utenti) per ogni 5 grammi o frazione . . . . » 10

E' in facoltà dell'Amministrazione di effettuare il trasporto per via aerea dei suddetti oggetti anche senza sopratassa, qualora il peso di essi non superi i 5 grammi, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi aerei e sempre chè se ne ravvisi la convenienza ai fini del più celere inoltro.

Altri oggetti - A.O. - (cartoline illustrate, biglietti da visita, partecipazioni, carte punteggiate ad uso dei ciechi, carte manoscritte, fatture, stampe in genere, campioni e pacchetti): per ogni 30 grammi o frazione L. 5

Pacchi (di peso non superiore a Kg. 5) sopratassa:

fino a 1000 grammi . . » 220

per ogni 500 grammi o frazione in più . . » 110

I pacchi inviati per via aerea sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla sopratassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso di L. 120. Sia la sopratassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria (per i pacchi aerei non è ammessa l'assicurazione).

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SPALLINO

ALLEGATO *B*
(voci sostituite nella tabella n. 2)

LIMITI MASSIMI DI PESO

9. - *a*) stampe augurali contenenti convenevoli redatti interamente a stampa . gr. 50
b) partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc. interamente stampate su di un foglio e senza aggiunta di altre comunicazioni . » 50
c) partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc. con comunicazioni od inviti stampati sul medesimo foglio o su apposito separato cartoncino » 65

DIMENSIONI MINIME

a) le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per l'indicazione di servizio una superficie non inferiore a cm. 10 × 7;
b) il volume dei pacchi postali non può essere inferiore a un decimetro cubo.

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SPALLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 734.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Dante » di via E. Q. Visconti, 13, Roma.

N. 734. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Dante » di via E. Q. Visconti n. 13, Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 735.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Romani », di Roseto degli Abruzzi.

N. 735. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Romani », di Roseto degli Abruzzi, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 2. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 736.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Andrea Cesalpino » di Arezzo.

N. 736. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Andrea Cesalpino » di Arezzo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 737.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Mazzini » di Pisa.

N. 737. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Mazzini » di Pisa, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 738.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Bassano di Sutri.

N. 738. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Bassano di Sutri, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1961, n. 739.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale femminile, denominata « Fraternità del Terzo Ordine Secolare di San Domenico », detta anche « Opera Mater Dei », con sede in Castel Gandolfo (Roma).

N. 739. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale femminile, denominata « Fraternita del Terz'Ordine Secolare di San Domenico », detta anche « Opera Mater Dei », con sede in Castel Gandolfo (Roma), ne viene approvato lo statuto ed autorizzata ad accettare una donazione disposta in suo favore.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 61. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1961.

Tariffe per il trasporto aereo delle corrispondenze per i Paesi europei.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1959, pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 27 agosto 1959;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 17 marzo 1960;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 27 giugno 1960;

Visto l'art. 3, paragrafo 5 « Posta aerea » della Convenzione postale universale, stipulata ad Ottawa il

13 ottobre 1957, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1958, n. 1293;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

La voce n. 18 — Sopratassa di posta aerea — delle tariffe postali per l'estero, stabilite con il decreto ministeriale 4 agosto 1959, modificato dai decreti ministeriali 18 gennaio 1960 e 28 maggio 1960, citati nelle premesse, è sostituita, limitatamente ai rapporti con i Paesi europei, dalla seguente:

18. — *Sopratassa di posta aerea*

PAESI DI DESTINAZIONE	L. C. (lettere, cartoline con corrispondenza epistolare) per ogni 5 grammi Lire	A. O. (altri oggetti: cartoline illustrate biglietti da visita, partecipazioni manoscritti, stampe, fatture, campioni) per ogni 30 grammi Lire
Europa (se il trasporto aereo è espressamente richiesto dagli utenti)	15 E' in facoltà dell'Amministrazione di effettuare il trasporto aereo dei suddetti oggetti senza sopratassa qualora il peso di essi non superi i 5 gr., compatibilmente con la disponibilità dei mezzi aerei e sempre che se ne ravvisi la convenienza ai fini del più celere inoltro	15

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1961

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPALLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1961
Registro n. 28 *Uff. risc. poste e telec., foglio n.* 105. — SIGNORETTI

(5163)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1961.

Classificazione tra le provinciali di 114 strade nella provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge l'Amministrazione provinciale di Roma ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione stessa nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che avendo i requisiti di cui all'art. 4 della citata legge dovranno essere classificate provinciali;

Vista la delibera del Consiglio provinciale di Roma, n. 789, del 14 luglio 1956;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, n. 68, in data 26 agosto 1958;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera del Consiglio provinciale di Roma n. 990 in data 16 dicembre 1958, relativa alle opposizioni presentate;

Visto il voto 2397 del 15 dicembre 1959, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto l'unito piano meritevole di approvazione con la esclusione delle strade di cui ai numeri 5, 9, 10, 17, 22, 22-*A*, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 46, 55, 56, 58, 71, 75, 76, 77, 79, 84, 100, 108, 109, 112, 119, 121 e 122 del piano *b*) in quanto non in possesso dei requisiti di legge per essere qualificate provinciali;

Vista la delibera della Giunta provinciale amministrativa del 31 maggio 1960, n. 873;

Vista la delibera del Consiglio provinciale di Roma del 19 luglio 1960, n. 1920;

Visto l'unito elenco, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono, ora, essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse con le suddette esclusioni.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco allegato, quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della legge citata 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

Elenco delle strade da provincializzare

1. Dalla Strada statale Aurelia presso il km. 77 alla località Bagni di S. Agostino in provincia di Viterbo, con attraversamento della ferrovia Roma-Pisa.
2. Dall'abitato di Allumiere alla Stazione ferroviaria sulla linea Orte-Civitavecchia.
3. Dall'abitato di Tolfa alla Stazione Aurelia presso il km. 54,100 in località Grottini con attraversamento su cavalcavia della ferrovia Roma-Pisa.
4. Dal km. 57 della Strada provinciale Braccianese alla frazione La Bianca di Allumiere.
5. Dal km. 37,500 della Braccianese a Bagni di Stigliano.
6. Dal km. 30 della Strada provinciale di Braccianese alla frazione Quadroni.
7. Dalle Terme di Traiano a Civitavecchia al km. 72 della Strada statale Aurelia.
8. Dalla Strada statale Aurelia alla Stazione ferroviaria di Santa Marinella.

9. Dal km. 22,700 della Braccianese a Castel Giuliano nel comune di Bracciano.
10. Da Bracciano (Piazza 1° Maggio) al Lago (Albergo Bagni).
11. Dal km. 17.000 della Braccianese ad Anguillara Sabazia, con allargamento della ferrovia Roma-Viterbo, lambisce l'idroscalo di Vigna di Valle e prosegue costeggiando il lago di Bracciano sito ad Anguillara.
12. Da Anguillara Sabazia alla Settevene Palo, costeggia il lago di Bracciano.
13. Da Borgo San Martino alla Strada statale n. 1 Aurelia al km. 39,500 località Due Ponti.
14. Dal km. 37 alla Strada statale Aurelia, presso la stazione di Palo a Ladispoli.
15. Dal km. 13,100 della provinciale Braccianese al km. 29,100 della statale Aurelia nei pressi di Palidoro (strada di bonifica n. 73).
16. Dalla Strada statale Cassia km. 35,100 all'abitato di Mazzano Romano.
17. Dall'abitato di Mazzano Romano all'abitato di Calcata.
18. Dalla Strada provinciale Campagnano km. 3,4 all'abitato di Magliano Romano.
19. Dalla Strada statale Flaminia km. 39,6 all'abitato di Rignano Flaminio (sede vecchia Flaminia).
20. Via Giordano Bruno in Fiano Romano.
21. Dalla Strada provinciale Palombarese km. 29,100 alla frazione di Castelchiodato.
22. Dalla Strada provinciale Palombarese km. 30,700 alla strada Cretone Castelchiodato.
23. Da Stazzano km. 11,100 della Strada provinciale Maremmana 1°, al km. 31 della provinciale Palombarese località Ponte delle Tavole.
24. Dalla Strada provinciale Guidonia-Mentana a Montecelio.
25. Da Monterotondo al km. 26 Strada statale Salaria detta di S. Martino.
26. Dalla Strada provinciale Maremmana 1° tronco km. 25,1 a Guidonia.
27. Dalla Strada statale 5-*ter* (tronco Guidonia) km. 3,800 alla Strada provinciale Maremmana 1° - km. 27,8 località Lo Spreto.
28. Da Settecamini alla Strada statale 5-*ter* presso Guidonia - km. 3,8 (di bonifica n. 48).
29. Dalla Strada provinciale Palombarese km. 22,8 in località Nolette alla Strada provinciale Nomentana km. 22, in località Casali di Mentana.
30. Da Cretone alla strada della Fiora (Palombara Sabina) Strada statale Salaria km. 29,2.
31. Da Cretone a Castelchiodato (Palombara Sabina).
32. Dalla Strada provinciale Guidonia-Mentana - km. 10 all'abitato di S. Angelo Romano.
33. Dal centro abitato di Marcellina alla Strada provinciale Tivoli-Marcellina.
34. Dalla Strada provinciale Licentina km. 30,2 a Civitella di Licenza per località La Porta.
35. Dalla Strada statale Tiburtina km. 55,8 alla stazione di Roviano.
36. Da Vallinfreda al confine con la provincia di Rieti (per Orvinio).
37. Dalla Strada statale Tiburtina - km. 51,8 a Cineto Romano;
38. Dall'abitato di Arsoli alla Stazione.
39. Dalla Strada statale Tiburtina in Arsoli all'abitato di Cervara al km. 12 bivio per Subiaco.
40. Da Cervara a Subiaco.
41. Strada di circonvallazione dell'abitato di Agosta in prosecuzione della strada provinciale Sublacense.
42. Dalla Strada provinciale Jenne-Vallepietra al Sacro Speco.
43. Da Marano Equo alle sorgenti minerali e al Ponte di Marano.
44. Dalla Subiaco-Cervara a monte Livata.
45. Da Capranica Prenestina a Guadagnolo.
46. Dalla Strada statale Tiburtina alla stazione di Mandela.
47. Dalla statale Tiburtina alla stazione di Vicovaro.
48. Dal confine con la provincia di L'Aquila all'abitato di Camerata Nuova.
49. Dalla provinciale Empolitana 2° all'abitato.
50. Dalla provinciale Empolitana 2° all'interno dell'abitato di Pisoniano.
51. Dall'Empolitana 2° all'abitato di Rocca Canterano.
52. Dalla provinciale Prenestina in Cave a Rocca di Cave.
53. Colonna Gallicano, dall'abitato di Colonna alla Osteriola di Gallicano.
54. Archi di Zagarolo - dall'abitato di Zagarolo alla Prenestina per Fiuggi.
55. Strada di Sant'Apollaria, dalla Maremmana 2° alla Casilina.
56. Strada Casa Romana, dalla statale Casilina alla stazione di Zagarolo.
57. Via De Gasperi, Colle Martino S. Francesco in Palestrina.
58. Dalla statale Casilina in San Cesareo a Colle di Fuori, Carchitti, e ritorno alla Casilina.
59. Latina 1° tronco, dal bivio di Rocca Priora alla Strada provinciale Ariana.
60. Segni-Montelanico.
61. Segni-Roccamassima, da Segni al confine con la provincia di Latina.
62. Vecchia Latina, da Colleferro alla Strada provinciale Colli Garinelli.
63. Dalla Strada provinciale Colli Garinelli alla Strada provinciale Segni.
64. Santa Eurosia in Velletri, dall'Ariana alla Velletri-Cori.
65. Strada del Sincrotone in Frascati, dalla Tuscolana alla Cavona e quindi alla Casilina.
66. Strada di accesso al lago di Castelgandolfo con inizio presso la chilometrica 1 + 0,50 della via dei Laghi e termina alla sponda ovest del lago anzidetto.
67. Strada di accesso al lago di Castelgandolfo con l'inizio sulla provinciale Maremmana 3° all'altezza del ristorante « Paganelli » e termina sulla sponda del lago con l'innesto sulla nuova strada costruita dal C. C. per le Olimpiadi, la strada adduce altresì alla stazione di Castelgandolfo.
68. Strada di accesso all'aeroporto di Ciampino Est, la strada ha inizio alla chilometrica 0 + 400 dalla provinciale Marino Frattocchie, poco prima del passaggio a livello delle Ferrovie dello Stato presso la stazione di Casa Bianca, e costeggiando l'aeroporto arriva all'abitato di Ciampino presso l'ingresso del ripetuto aeroporto e termina poi sulla provinciale Anagnina in località Morena.
69. La strada ha inizio presso la chilometrica 5 + 200 della provinciale Frascati-Colonna e termina alla stazione delle Ferrovie dello Stato di « Montecompatri » Colonna;
70. La strada adduce all'abitato di Colonna con inizio presso la chilometrica 7 + 400 della provinciale Frascati-Colonna.
71. La strada denominata « Galleria di Sopra » inizia con la via dei Cappuccini di Albano (provinciale 91-*a*) e raggiunto l'abitato di Castelgandolfo esce sulla Maremmana 3° località « S. Antonio » presso la nuova « Sala delle Udienze Pontificie ».
72. Strada detta dei « Cappuccini di Albano » con inizio sulla provinciale Ariccia-Rocca di Papa, presso la chilometrica 9 + 400 e termina al Camposanto di Albano dove ha inizio la Strada provinciale 91.
73. Strada di accesso al Tuscolo (3 tratti): da Frascati con inizio dalla piazza Marconi fino alla sommità del Tuscolo; da Grottaferrata con inizio presso la chilometrica 10 + 800 della provinciale Anagnina (per Rocca Priora) e termina sul tratto proveniente da Frascati presso la chilometrica 4 + 600 circa; da Monteporzio con inizio sulla provinciale Maremmana 3° (bivio per Monteporzio) e termina presso la chilometrica 4 + 000 del tratto proveniente da Frascati.
74. Dei Laghi 5° tronco, la strada ha inizio presso la chilometrica 3 + 200 della provinciale Marino Frattocchie (passaggio a livello Ferrovie dello Stato, località Pantanelle della ferrovia Roma Albano) ed ha termine sulla provinciale Maremmana 3° presso la chilometrica 28 + 900 località Villini di Marino.
75. Marino Due Santi, la strada ha inizio dall'abitato di Marino in località « Giardinaccio » e dopo aver condotto alla stazione Ferrovie dello Stato di Marino raggiunge la statale Appia in località Due Santi presso la chilometrica 2 + 400.
76. Via Roma in Grottaferrata, la strada ha inizio dall'abitato di Grottaferrata presso la chilometrica 17 circa della Maremmana 3° e dopo aver attraversato l'abitato, sfocia sulla provinciale Anagnina presso la chilometrica 8 + 200 circa.
77. Pedemontana dei Castelli, la strada ha inizio sulla Strada statale Appia in località Frattocchie presso la chilometrica 19 + 800 e dopo aver attraversato la tramvia STEFER con passaggio a livello incustodito, incrocia la provinciale Marino Frattocchie presso la località Sassone, quindi la fer

rovia Roma Albano, la provinciale Anagnina presso la chilometrica 5 + 800, e la Tuscolana (Vermicino) dopo aver incontrato due posti della ferrovia Roma-Frascati e Roma-Napoli la strada ha termine sulla Strada statale Casilina località « Borghesiana » presso la chilometrica 18 + 810.

78. Monteporzio-Pilozzo, la strada ha inizio in Monteporsio presso la piazza Trieste e dopo aver percorso un breve tratto dell'abitato, scende alla Strada provinciale Frascati-Colonna dove ha termine presso la chilometrica 2 + 300 circa.

79. Strada di accesso al lago di Nemi con inizio presso la chilometrica 28 + 600 della Strada statale Appia a fianco della trattoria « Casina delle Rose » e termina al lago di fronte al Museo delle Navi Romane.

80. Vecchia Nemorense in Genzano, la strada ha inizio presso la chilometrica 30 + 100 della Strada statale Appia ed ha termine sulla via Sebastiano Silvestri, in corrispondenza ai numeri civici 166-168 in Genzano.

81. Vascarelle, la strada ha inizio da via Garibaldi in Marino, traversa l'abitato, raggiunge la località Bel Poggio, Valle Violata, Colennelle, ed ha termine in Grottaferrata.

82. Strada di Colle di Pizzuto, la strada ha inizio presso la chilometrica 19 + 150 circa in località Villa Pescatori e termina sulla strada 96 di Nola Cavona a circa km. 1,600 della provinciale Tuscolana.

83. Strada delle Barozze, dal km. 2 della provinciale Squarciarelli Rocca di Papa al km. 3,700 della via dei Laghi.

84. Strada comunale Ciogni-Palombara-Colle d'Oro-Colle del Pero, con andamento planimetrico assai tortuoso.

85. Strada detta di Colle Maria dal km. 18,300 della Strada statale Tuscolana alla provinciale Anagnina.

86. Via del Cimitero Cisternale, Pantano Secco in Frascati, da Frascati al Cimitero, prosegue attraversando un ponte della ferrovia Roma-Frascati ed altro soprapassaggio della ferrovia Roma-Napoli sino a giungere alla località Pantano Secco.

87. Da Nettuno a Velletri, correndo per circa km. 9 in provincia di Latina; dopo circa 10 km. da Nettuno sbocca sulla Strada statale 148 al km. 53,700 e riparte dalla stessa chilometrica 54,300, per proseguire verso Velletri, dove si ricongiunge alla Strada statale Appia al km. 42,700 dopo aver attraversato in sottopassaggio la ferrovia Roma-Napoli, via Formia località « Cinque Archi ».

88. Dalla Nettunense alla stazione di Cecchina.

89. Dalla Strada statale Appia al km. 18,600 attraversa un passagio a livello dello Ferrovie dello Stato e giunge alla frazione S. Maria delle Mole per proseguire sino alla proprietà Tudini.

90. Dalla provinciale Albano-Cecchina (località Orsini) al km. 3 della provinciale Genzano-Cecchina.

91. Strada del Divino Amore, ha inizio al km. 1 della provinciale Nettunense e si ricongiunge alla Strada comunale del Divino Amore.

92. Strada delle Piastrelle dal km. 13,200 della provinciale Nettunense alla stazione di Lanuvio.

93. Strada di Cancelleria, dal km. 6,200 della provinciale Nettunense al km. 5 della Laurentina dopo aver attraversato con sottopassaggio la ferrovia Roma-Napoli, via Formia.

94. Strada di Salerno, dalla Nettunense presso Cecchina alla strada della Cancelleria, attraversamento a livello della ferrovia Roma-Velletri e attraversamento con sottopassaggio della ferrovia Roma-Napoli, via Formia.

95. Laurentina, dal km. 22 della comunale Laurentina al km. 26,500 della provinciale Ostia-Anzio attraversa dopo 6 km. la Strada statale 148 all'altezza del km. 34,300 e attraversa l'abitato di Ardea.

96. Dall'Appia diramazione alla località Ponte di Mele (Velletri).

97. Strada dei Fienili (fra la statale Appia e la strada dei Cinque Archi).

98. Via di Monte Giove in Genzano dalla Nettunense al km. 12,500 termina all'abitato di Genzano.

99. Strada Castellaccio-Zone Landi-Zona Piedite e stazione ferroviaria di Carano; dall'Appia Antica località Ponte S. Gennaro, alla stazione Carano, attraverso un sottopassaggio delle Ferrovie dello Stato al km. 0,500.

100. Dalla Strada statale Pontina (148) all'abitato di Pomezia.

101. Dalla Nettunense al porto di Anzio - Centro abitato.

102. Dalla Ostia-Anzio alla stazione di Lavinio, attraversa il passaggio al livello di Lavinio e termina sulla Nettunense chilometrica 31,950.

103. Da Albano a Torvaianica alla stazione.

104. Dalla Strada statale 148 a Pratica di Mare e all'Albano Torvaianica.

105. Dalla Strada provinciale Nettunense, località Padiglione a Nettuno.

106. Dall'Acciarella al confine con la provincia di Latina, inizio al km. 22,200 della Nettunense.

107. Ardeatina, dalla Laurentina al confine della provincia di Latina, con accesso ad Ardea.

108. Strada del Cavallo Morto della Nettunense alla Ostia Antica presso Tor San Lorenzo.

109. Strada « Camposelva » dall'Albano Torvaianica al km. 35,500 alla Laurentina al km. 35.

110. Via Don Bosco (Frascati), strada che parte dalla Strada statale n. 215 Tuscolana presso Capo Croce e si allaccia alla Strada statale n. 216 Maremmana 3°, presso Villa Muti.

111. Via dei Salè (Frascati), parte dalla Strada statale n. 215 Tuscolana in località Ponte Tuscolano e si innesta sulla Strada statale n. 216 Maremmana 3°, presso Villa Muti, tra Frascati e Grottaferrata.

112. Strada del Formale (Zagarolo), dalla chilometrica 15 della Maremmana 2° all'inizio della via degli Archi, Zagarolo; costituisce un rapido collegamento tra la Maremmana 2° con la Strada statale Prenestina per Fiuggi.

113. Strada dei Ristretti (Zagarolo), dalla strada Prenestina per Fiuggi, in località Casa Romana, alla frazione S. Apollaria e prosegue fino alla nuova strada Colonna-Gallicano.

114. Strada Madonna del Ristoro, Santa Lucia, unisce la Pedemontana con il braccio Sole presso Palestrina.

Roma, addì 28 giugno 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4707)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1961.

Classificazione tra le provinciali di 24 strade in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1960, n. 72632, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1961, n. 11, con il quale:

1) E' stato approvato il piano generale compilato ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge dall'Amministrazione provinciale di Cremona e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali.

2) Sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade di cui all'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, che non sono state classificate provinciali col citato decreto ministeriale 15 dicembre 1960, n. 72632.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

Elenco delle strade comprese nel piano di provincializzazione classificate provinciali ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

1. Da Sergnano per Casale Cremasco e Camisano al confine con la provincia di Bergamo verso Fontanella.
2. Da Soresina per Dossi e Trigolo a Fiesco.
3. Dalla Strada statale n. 45-*bis* in località Brazzuoli per Corte de' Frati, Aspice, Dosimo, Gadesco, Malagnino e Pieve d'Olmi.
4. Da Torre de' Picenardi per Cà d'Andrea, Cingia del Botti, strada provinciale Giuseppina a Motta Baluffi.
5. Dal confine con la provincia di Mantova verso Sabbioneta per Rivarolo del Re e Spineda al confine con la provincia di Mantova verso San Martino dell'Argine.
6. Dal confine con la provincia di Mantova verso Acquanegra Mantovana per Calvatone la strada statale Padana inferiore e tornata al confine con la provincia di Mantova verso Rivarolo Mantovano.
7. Da Soncino al confine con la provincia di Bergamo verso Calcio.
8. Da Soncino per Melotta a Casaletto di Sopra.
9. Dalla strada statale Codognese (Roggione) per Grumello Cremonese e Sesto Cremonese.
10. Da Credera Rubbiano per Persia al confine con la provincia di Milano verso Cavenago d'Adda.
11. Da Ripalta Cremasca per Zappello e Bolzone a Capergnanica.
12. Da Gerre de' Caprioli per Bonemerse alla strada provinciale Giuseppina.
13. Dalla strada Bassa di Casalmaggiore in località Forcello a Stagno Lombardo.
14. Da Olmeneta a Cascina Campagna verso Robecco d'Oglio.
15. Da Rivolta d'Adda al confine con la provincia di Bergamo verso Casirate d'Adda.
16. Da Volongo al confine con la provincia di Brescia verso Fiesse a Gambara.
17. Da Monte Cremasco al confine con la provincia di Milano verso Crespiatica.
18. Da Vailate al confine con la provincia di Bergamo verso Arzago d'Adda.
19. Da Vailate al confine della provincia di Bergamo verso Misano d'Adda e Caravaggio.
20. Da Gallignano al confine con la provincia di Bergamo verso Villanova.
21. Da Tornata al confine con la provincia di Mantova verso Bozzolo.
22. Dal confine con la provincia di Mantova verso Cividale a Breda Azzolini verso Rivarolo del Re.
23. Da Spineda al confine con la provincia di Mantova verso Commessaggio.
24. Da Casalmorano ad Azzanello.

Roma, addì 30 giugno 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4750)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1961.

Approvazione del piano tecnico n. 1324, presentato dalla Società telefonica delle Venezie, concernente la posa di un nuovo cavo telefonico interurbano Rovereto-Verona.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica delle Venezie per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 2ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1406;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica delle Venezie in data 20 gennaio 1961, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 1324 relativo alla posa di un nuovo cavo interurbano Rovereto-Verona;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario la posa di un nuovo cavo interurbano Rovereto-Verona;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 1324 presentato dalla Società telefonica delle Venezie concernente la posa di un nuovo cavo interurbano Rovereto-Verona.

Roma, addì 20 luglio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(5150)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1961.

Sostituzione di un sindaco effettivo della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1951, con il quale è stato concesso il riconoscimento giuridico della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici;

Visti gli articoli 5 e 12 del nuovo statuto della Cassa predetta, approvato con decreto presidenziale 16 febbraio 1960, n. 531;

Visto il proprio decreto 29 ottobre 1958, concernente, tra l'altro, la ricostituzione del Collegio sindacale della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici;

Vista la nota n. 2994/V.6 del 30 maggio 1961, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri designa quale membro del Collegio sindacale della Cassa di cui trattasi, in rappresentanza della Presidenza medesima, il direttore di divisione dott. Francesco Pitolli, in sostituzione della dott.ssa Anna Barone, che rinuncia a tale incarico;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Francesco Pitolli è nominato membro del Collegio sindacale della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in sostituzione della dott.ssa Anna Barone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(5138)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 122, concernente la fornitura di 7 unità radiofotografiche mobili per la Repubblica del Mali

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica *nel n. 46 dell'8 luglio 1961 il bando di gara n. 122*, relativo alla fornitura di 7 unità radiofotografiche mobili complete e di materiale tecnico di riparazione da consegnarsi a Bamako (Mali). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 52.500.000 (reso a Bamako, comprese tutte le spese relative). Date di consegna: gennaio 1962: 2 unità; luglio 1962: 1 unità; gennaio 1963: 1 unità; luglio 1963: 1 unità; gennaio 1964: 1 unità; luglio 1964: 1 unità. Materiale di ricambio nel gennaio 1962 con le 2 prime unità.

Le offerte dovranno essere inviate a M.le Ministre de l'Economie Rurale et du Plan de la Republique du Mali, Bamako, prima delle ore 10 del giorno fissato per la loro apertura, che avrà luogo il 10 ottobre 1961 negli Uffici della Chambre de Commerces de Bamako (Mali).

In applicazione dell'art. 132, par. 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche o giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(4961)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 245, l'Amministrazione comunale di Leonforte (Enna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 26.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5094)

Autorizzazione al comune di Paludi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 291, l'Amministrazione comunale di Paludi (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5095)

Autorizzazione al comune di Mergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 238, l'Amministrazione comunale di Mergo (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5096)

Autorizzazione al comune di Maiolati Spontini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 237, l'Amministrazione comunale di Maiolati Spontini (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5097)

Autorizzazione al comune di Genga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 236, l'Amministrazione comunale di Genga (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5098)

Autorizzazione al comune di Cupramontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 235; l'Amministrazione comunale di Cupramontana (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5099)

Autorizzazione al comune di Cerreto d'Esi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 234, l'Amministrazione comunale di Cerreto d'Esi (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale, 11 gennaio 1945, n. 51.

(5100)

Autorizzazione al comune di San Martino Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 113, l'Amministrazione comunale di San Martino Sannita (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5075)

Autorizzazione al comune di Foiano Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 58, l'Amministrazione comunale di Foiano Valfortore (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.361.718, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5076)

Autorizzazione al comune di Acquasanta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 56, l'Amministrazione comunale di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5077)

Autorizzazione al comune di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 51, l'Amministrazione comunale di Novafeltria (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 34.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5078)

Autorizzazione al comune di Mercatello sul Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 52, l'Amministrazione comunale di Mercatello sul Metauro (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5079)

Autorizzazione al comune di Paciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 108, l'Amministrazione comunale di Paciano (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5080)

Autorizzazione al comune di Sanarica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 102, l'Amministrazione comunale di Sanarica (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.467.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5081)

Autorizzazione al comune di Lizzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 53, l'Amministrazione comunale di Lizzanello (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 39.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5082)

Autorizzazione al comune di Senise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 104, l'Amministrazione comunale di Senise (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 26.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5173)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª pubblicazione). Elenco n. 3.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1385 — Data: 11 novembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico Ufficio ricevimento domande — Intestazione: Jannaccone Salvatore di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3 % - 1851, nominativi 1 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 1º luglio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Ragusa — Intestazione: Modica Francesco, nato a Ispica il 4 ottobre 1929 — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 1, rendita L. 50 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 4 ottobre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Belluno — Intestazione: Barnabò Giovanni, nato a Domegge il 18 agosto 1876 — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 1 — Capitale L. 20.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data: 13 marzo 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Caserta — Intestazione: Leuci Carlo, nato a Grazzanise il 26 maggio 1929 — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 274 — Data: 23 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caltanissetta — Intestazione: Vaccarella Luciano fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, al portatore 7 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 93 — Data: 4 marzo 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di L'Aquila — Intestazione: Lolli Belisario, nato in L'Aquila il 22 dicembre 1910 — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % - 1906, al portatore 4 — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 46 — Data: 8 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Galdo Francesco, nato a Napoli il 2 settembre 1880 — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L. 19.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 966 — Data: 22 settembre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico Ufficio ricevimento domande — Intestazione: Ciarlo Antonio, nato a Branford (U.S.A.) il 10 agosto 1903 — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1959, nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1721 — Data: 16 novembre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico Ufficio ricevimento domande — Intestazione: Tognazzoni Jolanda, nata a Palmanova (Udine) il 28 dicembre 1919 — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % - 1935, al portatore 5 — Capitale L. 2700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 28 aprile 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Ragusa — Intestazione: Leggio Emanuele

Carlo, nato a Ragusa il 3 novembre 1900 — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali - Prestito redimibile 5 % - 1936, nominativi 2, rendita L. 30 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 990 — Data: 14 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Vincentiis Giuseppe fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 1 — Capitale L. 17.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 — Data: 5 novembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Sac. Laudato Nicola fu Giuseppe p/c Curia Arcivescovile di Benevento — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1949, nominativi 9 — Capitale L. 13.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 agosto 1961

Il direttore generale: GRECO

(5039)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 6 della provincia di Cagliari contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 15 dicembre 1959 integrativo al Contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente da Aziende commerciali della provincia di Cagliari.

2. — Contratto di lavoro 23 maggio 1960 integrativo del Contratto collettivo nazionale 15 maggio 1959 per i dipendenti da caffè, bar, birrerie, gelaterie, pasticcerie della provincia di Cagliari.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 7 della provincia di Cagliari contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Tabella salariale 1° febbraio 1960 per i dipendenti dalle sale cinematografiche della provincia di Cagliari valida per ambo i sessi con decorrenza 18 dicembre 1959.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 8 della provincia di Cagliari contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 22 marzo 1960 aggiuntivo al contratto salariale 24 febbraio 1951 vigente in provincia di Cagliari per gli operai addetti alla panificazione.

Il Ministro: SULLO

(5134)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 luglio 1961) il Bollettino n. 11 della provincia di Gorizia contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 28 luglio 1955 integrativo al Contratto nazionale di lavoro per i lavoratori di albergo della provincia di Gorizia (escluso il comune di Grado) da valere con decorrenza 1° gennaio 1953.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 luglio 1961) il Bollettino n. 12 della provincia di Gorizia contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 24 settembre 1947 da valere per gli operai panettieri della provincia di Gorizia, esclusi il mandamento di Monfalcone ed il comune di Grado.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 luglio 1961) il Bollettino n. 13 della provincia di Gorizia contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 25 luglio 1960 per i lavoratori agricoli della provincia di Gorizia.

Il Ministro: SULLO

(5137)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 44 della provincia di Torino contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 7 dicembre 1959 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da Aziende esercenti attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Torino.

2. — Contratto di lavoro 7 dicembre 1959 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959 per gli operai dipendenti da Aziende esercenti attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Torino.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 45 della provincia di Torino, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro integrativo al Contratto nazionale di lavoro 22 settembre 1959 per i lavoratori di albergo, pensioni e locande della provincia di Torino.

2. — Contratto di lavoro 10 marzo 1960 integrativo al Contratto nazionale impiegati di Aziende alberghiere, 22 settembre 1959 da valere per la provincia di Torino.

3. — Contratto di lavoro 20 luglio 1960 integrativo per i dipendenti da Aziende commerciali della provincia di Torino.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 46 della provincia di Torino contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 9 giugno 1960 integrativo, per la provincia di Torino, al Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti tecnici ed amministrativi di Aziende agricole e forestali del 6 agosto 1957.

2. — Contratto di lavoro 9 giugno 1960 integrativo, per la provincia di Torino, al Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati tecnici ed amministrativi di Aziende agricole e forestali del 21 ottobre 1958.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 47 della provincia di Torino contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 9 luglio 1960 integrativo al Contratto nazionale di lavoro per gli impiegati tecnici ed amministrativi di Aziende agricole e forestali del 21 ottobre 1958 da valere per le provincie di Novara e Vercelli.

Il Ministro: SULLO

(5133)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 luglio 1961) il Bollettino n. 15 della provincia di Roma contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Verbale di accordo 27 maggio 1960 per gli addetti ai greggi della provincia di Roma.

2. — Accordo 15 luglio 1959, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, che disciplina il rapporto di lavoro fra i distributori dei quotidiani e riviste ed i loro dipendenti da valere nella città di Roma.

3. — Accordo integrativo 27 giugno 1960 per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali della città di Roma classificati nella categoria « piccolo esercizio »

4. — Accordo integrativo 20 luglio 1960 per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali della provincia di Roma, con esclusione di quelli situati in Roma città.

5. — Accordo integrativo 1° agosto 1960 per l'elenco dei locali cinematografici della fascia esterna di Roma da includersi temporaneamente, agli effetti retributivi, tra i piccoli esercizi di Roma.

6. Contratto collettivo di lavoro 30 marzo 1960 per i lavoratori operai dipendenti da aziende di pulimento da valere per Roma e provincia.

Il Ministro: SULLO

(5136)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 17 della provincia di Cremona contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Convenzione 1° luglio 1959 per la determinazione delle giornate lavorative per ogni pertica cremonese da considerarsi ai fini del versamento dei contributi agricoli unificati a favore dei compartecipanti della provincia di Cremona.

Il Ministro: SULLO

(5135)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Cagliari

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 maggio 1960, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Cagliari;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Cagliari, nell'ordine appresso indicato:

1.	Polazzi dott. Tito	punti	85,83	su 132
2.	Frajese dott. Vittorio	»	85,50	»
3.	Ferrari dott. Gino	»	84,51	»
4.	Ferro dott. Girolamo	»	83.04	»
5.	Madau Diaz dott. Gaetano	»	82.66	»
6.	Roccella dott. Davide	»	82.12	»
7.	Ghiani dott. Paolo	»	78.89	»
8.	Ferraro dott. Domenico	»	78.31	»
9.	Merolli dott. Rocco	»	77.62	»
10.	Succi Cimentini dott. Fiobert	»	76.58	»
11.	Rianò dott. Enrico	»	76.27	»
12.	Campanelli dott. Giovanni	»	75.66	»
13.	Cirelli dott. Giuseppe	»	75.36	»
14.	Novaga Arvedo	»	74.16	»
15.	Zaffarano dott. Michele	»	73.82	»
16.	Montanaro dott. Pierino	»	69.14	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(5129)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3611 in data 15 aprile 1961, col quale veniva approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 3611/1 in data 15 aprile 1961, col quale venivano dichiarate le vincitrici dei posti di cui sopra;

Considerato che per effetto di rinuncia da parte delle concorrenti Uboldi Carla, Manzoni Maria Teresa e Volta Norma si sono resi disponibili i posti delle condotte ostetriche di Seveso, Boffalota Ticino e Buccinasco;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dalle concorrenti Romanò Bruna, Volta Norma e Biazzi Iride, le quali, regolarmente interpellate ai sensi di legge, hanno dichiarato di accettare le nomine per le sedi predette;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso sopraindicato ed assegnate alle sedi a fianco di ciascuna indicato:

1) Romanò Bruna: Seveso;
2) Volta Norma: Boffalora Ticino;
3) Biazzi Iride: Buccinasco.

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati, per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 27 luglio 1961

Il medico provinciale: MUCCIO

(5043)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9482/438 in data 10 dicembre 1960, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli e per esami a tre posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica e di profilassi fra i sottoelencati Consorzi:

1) Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, Calderara di Reno, Anzola dell'Emilia e Amministrazione provinciale di Bologna: comune capo consorzio, San Giovanni in Persiceto;

2) Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Castel San Pietro Terme, Dozza, Castel Guelfo e Amministrazione provinciale di Bologna: comune capo consorzio, Castel San Pietro Terme:

3) Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Savigno, Monteveglio, Crespellano e Amministrazione provinciale di Bologna: comune capo consorzio, Bazzano.

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 4267/561 in data 26 maggio 1961, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 23 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Finarelli Albindo . . . . . punti 140,900 su 200
2. Romano Giancarlo . . . . . » 138,892 »
3. Corsello Antonino . . . . . » 136,416 »
4. Magnoni Giulio . . . . . punti 131,080 su 200
5. Ippolito Aldo . . . . . . » 129,122 »
6. Franci Aroldo . . . . . . » 119,400 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio, dei Comuni componenti i Consorzi, ed all'albo dell'Amministrazione provinciale di Bologna.

Bologna, addì 1° agosto 1961

Il medico provinciale: MARENZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6273 in data 1° agosto 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli e per esami a tre posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica e di profilassi, bandito con decreto n. 9482/438 in data 10 dicembre 1960;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23, 24 e 25 e seguenti del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono nominati ufficiali sanitari del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi, a fianco di ognuno indicato:

1) Finarelli Albindo: Consorzio di San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, Calderara di Reno, Anzola dell'Emilia e Amministrazione provinciale di Bologna: comune capo consorzio, San Giovanni in Persiceto;

2) Romano Giancarlo: Consorzio di Castel San Pietro Terme, Dozza, Castel Guelfo e Amministrazione provinciale di Bologna: comune capo consorzio, Castel San Pietro Terme;

3) Corsello Antonino: Consorzio di Bazzano, Castello di Serravalle, Savigno, Monteveglio, Crespellano e Amministrazione provinciale di Bologna: comune capo consorzio, Bazzano.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

I predetti ufficiali sanitari dovranno assumere servizio al rispettivo Consorzio entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della nomina. L'ufficiale sanitario che senza giustificato motivo non assuma servizio nel termine predetto, è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio, dei Comuni componenti i Consorzi, ed all'albo dell'Amministrazione provinciale di Bologna.

Bologna, addì 1° agosto 1961

Il medico provinciale: MARENZI

(5049)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.